

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 1 - Bilancio e Programmazione
e-mail: servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. 6093 /B.05.01

Palermo, 22.01.2021

CIRCOLARE N. 2

OGGETTO: Esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2021.

ALLA SEGRETERIA GENERALE

**AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ED UFFICI EQUIPARATI**

**AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI**

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. **ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE**

AGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI

LORO SEDI

Con la legge regionale n. 1 del 20/01/2021 il Governo della Regione è stato autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale il Bilancio della Regione per l'esercizio 2021 e per il triennio 2021/2023 e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2020-2022, di cui alla legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 e successive modificazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della stessa legge.

Per stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 nel Bilancio di previsione 2020/2022 definitivamente approvato si intendono gli stanziamenti del Bilancio di previsione di cui alla legge regionale 12 maggio 2020 n.10 comprensivi delle variazioni delle successive leggi regionali 28 dicembre 2020, n. 33 e 30 dicembre 2020, n. 36.

Agli stanziamenti così determinati vanno ad aggiungersi le autorizzazioni di spesa contenute nella medesima legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio con i quali vengono rifinanziate le autorizzazioni di spesa ivi indicate.

In particolare con l'articolo 2 vengono rifinanziate spese per le quali a legislazione vigente nell'esercizio finanziario 2021 non è previsto alcun importo, per un importo pari ai 2 dodicesimi dell'assegnazione prevista a legislazione vigente per l'anno 2020, relative a: trasferimenti alle province, interventi nel settore della forestazione, consorzi di bonifica, Ente Sviluppo Agricolo, personale Ente Acquedotti Siciliani, personale comandato. Vengono inoltre finanziate spese per l'espletamento di concorsi.

All'articolo 3 vengono finanziati per l'anno 2021 taluni capitoli presenti nell'allegato 1 di cui all'articolo 25, comma 1 della L.R. n. 9/2020 per un importo pari ai 2 dodicesimi dell'assegnazione prevista a legislazione vigente per l'anno 2020.

In particolare per i capitoli presenti nella Parte A del citato Allegato 1, connessi a spese relative a trasferimenti ad enti regionali, vengono finanziati con il presente articolo tutti i capitoli che non presentano alcun stanziamento di bilancio per l'anno 2021 e i cui stanziamenti non sono oggetto di ripristino con il successivo articolo 4. I capitoli presenti nella Parte B sono capitoli inerenti spese connesse a pubbliche calamità, a contratti di servizio (Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a.), a trasferimenti ad enti locali per assistenza alunni disabili, a manutenzione negli istituti scolastici e al personale statale assegnato agli istituti scolastici.

Con l'articolo 4 sono annullate le riduzioni disposte per l'esercizio 2021 dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Allegato 2), per cui sono ripristinati gli importi autorizzati dalla medesima legge regionale n. 9/2020 con le disposizioni di cui alla tabella contenuta nell'articolo 4 in questione.

Il comma 2 dell'articolo 1 della predetta legge prevede che la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nella disposizione dei pagamenti non si applichi all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2020 in favore dei comuni previsti dall'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 e al comma 2 dell'articolo 23 (tabella G) della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Missione 10, Pro-gramma 2, capitolo 476521), come rideterminata con il comma 2 dell'articolo 4, e alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 della medesima legge in considerazione dell'ammontare di tali autorizzazioni già parametrato ai due dodicesimi.

Considerato che gli stanziamenti previsti per l'anno 2021 nel Bilancio di previsione 2020/2022 definitivamente approvato sono stati inoltre incrementati con apposite variazioni di bilancio effettuate fino alla data del 31/12/2020 sulla base dei cronoprogrammi di spesa, i predetti maggiori stanziamenti potranno essere gestiti, mediante l'emissione dei relativi titoli di spesa, nei limiti delle somme già impegnate alla predetta data del 31/12/2020 in considerazione dell'esistenza dell'obbligazione giuridica già assunta.

Inoltre, in ordine alle obbligazioni già assunte, potranno essere gestite, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento, anche le somme già impegnate al 31 dicembre 2020 con impegni pluriennali, nonché si potrà disporre il pagamento delle somme perenti, previa reiscrizione delle relative somme.

In regime di esercizio provvisorio, secondo il disposto dell'articolo 43 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e quanto indicato al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 del medesimo decreto, sono

gestibili gli stanziamenti relativi alle sole **spese correnti** e le eventuali **spese correlate**, gli stanziamenti riguardanti le **partite di giro**, nonché quelli relativi a **lavori pubblici di somma urgenza** o **altri interventi di somma urgenza**, ivi comprese le somme relative agli interventi comunitari ed extra-regionali per i quali è necessario procedere all'erogazione delle somme, in assenza della quale ne deriverebbe la perdita del finanziamento o altro danno per l'Amministrazione. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

In ordine ai limiti dell'entità degli stanziamenti gestibili nel corso dell'esercizio provvisorio, l'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. prevede che è possibile impegnare mensilmente per ciascun programma, spese correnti non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti di competenza previsti per l'anno 2021 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2020-2022, di cui alla legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 e con le successive modifiche ed integrazioni come sopra rappresentate, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato che, in quanto impegni già assunti, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi, ivi compresi gli impegni reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui.

In ciascuno dei mesi successivi al primo, sarà possibile impegnare la quota di competenza degli stessi, unitamente alle quote dei dodicesimi non utilizzate nei mesi precedenti, come sopra descritto.

Dal limite dei dodicesimi sono escluse le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

La limitazione ai dodicesimi non si applica, inoltre, ai rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, che costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato.

Parimenti gli impegni assunti negli esercizi precedenti, non pagati e mantenuti a residui in quanto **liquidabili**, essendo "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi.

Al riguardo si precisa che verranno rese disponibili come residui, per la successiva emissione dei relativi titoli di spesa le somme impegnate e non pagate negli esercizi precedenti, per le quali è stato disposto dalle Amministrazioni e contabilizzato al sistema informativo il provvedimento di liquidazione delle somme da pagare.

Nell'ambito dei controlli di propria competenza sarà cura delle Ragionerie Centrali verificare la sussistenza delle condizioni contabili ed amministrative previste dal decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. al fine di provvedere alla registrazione dei provvedimenti di impegno nel corso dell'esercizio provvisorio.

In regime di esercizio provvisorio è possibile utilizzare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, sulla base di una **relazione documentata del dirigente competente**, al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato

svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate, possono comunque essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto. A tal fine la Giunta regionale delibererà, **entro il 31 gennaio 2021**, l'approvazione, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un pre-consuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (combinato disposto dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 e dei commi 7, 8 e 13 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2015) le variazioni consistenti nella reiscrizione di economie di spese vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente e correlate ad entrate accertate negli esercizi precedenti, possono essere richieste dai Dirigenti Generali e disposte con Decreto del Ragioniere Generale.

Sempre secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in virtù delle norme regionali in materia di recepimento-dell'armonizzazione-contabile e delle norme di attuazione dello Statuto di cui al D.Lgs. 158/2019, nel corso dell'esercizio provvisorio, oltre a quanto sopra indicato, è possibile con decreto del Ragioniere generale:

- effettuare variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- l'utilizzo del fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da **provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge** (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la **prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza**, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;
- effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza dei capitoli di spesa contenuti all'interno dello stesso macroaggregato, purché appartenenti alla medesima missione e al medesimo programma, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza dei capitoli di entrata contenuti all'interno della medesima categoria, purché appartenenti alla medesima tipologia e al medesimo titolo, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.

Le variazioni precedentemente descritte, nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale riguardanti l'esercizio 2022 **solamente se necessarie** per consentire la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, nei casi in cui, i principi contabili consentano l'assunzione di impegni esigibili in esercizi successivi (punto 8.13 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.).

Infine si precisa che in relazione a quanto disposto dall'ultimo periodo del punto 11.9 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. nel corso dell'esercizio provvisorio non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa.

Come già rappresentato alle SS.LL. la Regione sarà tenuta a garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità e ad adottare misure di contenimento e di riqualificazione della spesa per gli anni dal 2021 al 2029 per onorare gli impegni assunti con l'Accordo firmato dallo Stato e dalla Regione siciliana il 14 gennaio 2021; pertanto in considerazione della particolare importanza di quanto esplicitato nella presente circolare per il rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e

s.m.i., e nella prospettiva dell'adozione da parte del Governo regionale del piano di rientro del disavanzo accompagnato da un piano di riduzione e riqualificazione di talune tipologie di spesa, si invitano tutte le Amministrazioni in indirizzo nell'adozione degli atti di impegno e pagamento consentiti ad adottare adeguate accortezze per il contenimento della spesa finanziata con fondi regionali ed in particolare di quella corrente.

Nel contempo le SS.LL. sono invitate, oltre che a dare ampia diffusione delle indicazioni contenute nella presente anche alle strutture decentrate e agli uffici territoriali competenti affinché le stesse possano attenersi all'osservanza delle medesime, a riorganizzare le attività degli stessi uffici periferici in maniera tale che ne possa derivare un risparmio della spesa corrente.

Si confida nella fattiva attività di controllo delle Ragionerie Centrali tenute alla verifica del rispetto delle condizioni normative vigenti, le quali avranno altresì cura di prestare la consueta collaborazione ai Dipartimenti regionali coesistenti.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione siciliana e del Dipartimento Bilancio nella sezione dedicata alle circolari.

Il Dirigente del Servizio
(Gloria Giglio)



IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Ignazio Tozzo)



